



— STUDIO LEGALE —
AVV. CARMELO BLANCO

TRIBUNALE DI RAGUSA – SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART.414 C.P.C.
CON DOMANDA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE
EX ART.700 E 669-TERDECIES C.P.C.
ED ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

* * * * *

PER: la sig.ra **Nardi Sabina (c.f. NRDSBN70M54I535F)**, nata a Scicli (RG) il 14.8.1970 ed ivi residente nella Via F. Di Paola n°14, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. **Carmelo Blanco (c.f. BLNCML73R09F258P)**, sito in Modica nella Via Fosso Tantillo Pirato Quartarella n°19/M, che la rappresenta e difende per mandato su separato foglio, da considerarsi in calce al presente ricorso, il quale dichiara sin d'ora di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo PEC carmelo.blanco@avvocatimodica.legalmail.it ovvero al numero di fax 0932/456177;

CONTRO: Ministero dell'Istruzione e del Merito (Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio IX, Ambito Territoriale per la provincia di Ragusa, Via Giordano Bruno n°2), in persona del Ministro *pro tempore* **(c.f./p. IVA 80185250588)**, presso l'Avvocatura della Stato, Ufficio distrettuale di Catania;

IN FATTO ED IN DIRITTO

In data 17.06.2024, l'odierna ricorrente ha presentato la domanda di conferma/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2024-2027, presso l'I.C. "Giovanni D'Antoni" di Scicli (Allegato n°1), per i profili di Collaboratore Scolastico e di Operatore Scolastico ai sensi del D.M. n°89/2024 (Allegato n°2).

L'odierna ricorrente, alla sezione relativa ai titoli di servizio non precedentemente dichiarati della domanda predetta, ha indicato tutto il servizio prestato e non precedentemente valutato, e specificatamente:

- 1) N°326 giorni per l'A.S.2007/08;
- 2) N°122 giorni per l'A.S.2008/09;
- 3) N°303 giorni per l'A.S. 2009/10;
- 4) N°45 giorni per l'A.S.2010/11;
- 5) N°236 giorni per l'A.S.2017/18;
- 6) N°295 giorni per l'A.S.2019/20;
- 7) N°236 giorni per l'A.S.2020/21;



- 8) N°263 giorni per l'A.S.2021/22;
- 9) N°330 giorni per l'A.S.2022/23;
- 10) N°296 giorni per l'A.S.2023/24.

Tale servizio è stato reso dalla ricorrente come Asacom, dall'A.S. 2007/08 all'A.S. 2023/24, alle dipendenze di diverse cooperative ma tutti all'interno dell'I.S. "Quintino Cataudella" di Scicli ed in forza di una convenzione con l'Ufficio Scolastico Provinciale, come si evince dalla certificazione dell'Ufficio provinciale del lavoro e come da autocertificazione (Vedasi allegati n°3 e 4).

Ebbene, si ritiene che tale servizio vada valutato come "*altro servizio*" prestato all'interno di una scuola pubblica statale, ai sensi dell'allegato A/5, punto B), comma 5) per il profilo di Collaboratore Scolastico ed ai sensi dell'allegato A/6, punto B), comma 5) per il nuovo profilo di Operatore Scolastico, siccome stabilito dal D.M. n°89/2024. Inoltre, in base ai titoli posseduti ed al servizio sopra indicato, si ritiene che la sig.ra Nardi abbia diritto a che gli vengano attribuiti i seguenti punteggi complessivi: di 21,50 per il profilo di Collaboratore Scolastico e di 21,50 per il profilo di Operatore Scolastico.

In effetti, in data 09.9.2024, con nota Prot. n°0004135/2024, l'I.C. "G. D'Antoni" di Scicli ha pubblicato la graduatoria definitiva di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2024-2027 (Allegato n°5), riconoscendo all'odierna ricorrente il predetto punteggio, siccome sopra indicato, per i vari profili per i quali ha presentato domanda.

In data 18.2.2025, l'odierna ricorrente è stata individuata come supplente per il profilo di Collaboratore Scolastico presso l'I.C. "Don Milani" di Scicli. Tuttavia, al momento della presa di servizio, l'I.C. "Don Milani" ha proceduto a revocare la supplenza e, successivamente, ad emettere un provvedimento di rettifica del punteggio a carico dell'odierna ricorrente: con nota Prot. n°0002839/2024 (Allegato n°6), l'I.C. "Don Milani" ha attribuito alla Nardi il nuovo punteggio di 9,35 sia per il profilo di Collaboratore Scolastico (posizione n°1461) che per quello di Operatore Scolastico (posizione n°563) e, quindi, rideterminandone la posizione all'interno delle predette graduatorie, proprio perché ha ritenuto (illegittimamente ndr) che il servizio Asacom non è valutabile ai fini delle Graduatorie di Terza Fascia ATA.

Come è noto, le predette graduatorie, che sono aperte anche a chi non ha alcuna esperienza lavorativa né privata né pubblica, vengono utilizzate dal MIM per assegnare supplenze, brevi o di lunga durata, per il personale ATA presso le scuole statali della



provincia (e non per stabilizzare i candidati inseriti ndr), in base al punteggio complessivo ed alla posizione rivestita all'interno della graduatoria da parte di ogni singolo candidato; per cui è di vitale importanza avere un alto punteggio e una posizione alta in graduatoria, utile per ottenere le supplenze. Ancora, la posizione varia al variare del punteggio che può essere incrementato, ad ogni aggiornamento triennale, marginalmente con il conseguimento di nuovi titoli, ma soprattutto svolgendo servizio soprattutto alle dipendenze dello stesso Ministero: le tabelle di valutazione, allegate al D.M. n°89/24, prevedono per ogni profilo professionale un punto relativo alla valutazione del servizio, suddiviso sostanzialmente in tre diverse tipologie, con punteggio diversi, ove il servizio che vale di più è proprio quello svolto alle dirette dipendenze dirette del MIM presso le scuole statali. Per cui è di fondamentale importanza per ogni candidato inserito nelle graduatorie di III Fascia ATA, avere un punteggio abbastanza alto da trovarsi in posizione utile all'ottenimento di supplenze, più o meno lunghe, da parte del MIM, giacché ciò permette non solo di ottenere la connessa retribuzione per il lavoro prestato, ma soprattutto per incrementare in maniera importante e sostanziale il proprio bagaglio professionale ed il proprio punteggio, scalando, di conseguenza, le posizioni in graduatorie. Inoltre, dopo che i candidati maturano almeno 24 mesi complessivi di incarico/supplenza alle dirette dipendenze del MIM presso le scuole statali, posso chiedere di essere inseriti nelle Graduatorie permanenti o c.d. "24 mesi", finalizzate all'immissione a ruolo, con stipula di un contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell'Amministrazione Statale.

Ebbene, avverso la graduatoria definitiva di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2024-2027 siccome pubblicata in data 09.9.2024, con Prot. n°0004135/2024 l'I.C. "G. D'Antoni" di Scicli, nonché il provvedimento di correzione del punteggio Prot. n°0002839/2024 dell'I.C. "Don Milani" di Scicli ed ogni altro atto ad essi antecedenti o successivi, comunque inerenti, presupposti e/o consequenziali, la sig.ra Nardi Sabina, a mezzo del sottoscritto procuratore, propone ricorso per ottenerne il riconoscimento del proprio diritto alla valutazione di tutto il servizio Asacom inserito nella domanda del 17.6.2024, nonché la condanna dell'Amministrazione Scolastica all'assegnazione in favore della ricorrente del connesso punteggio ai sensi del D.M. n°89/24, con consequenziale corretto riposizionamento della ricorrente in seno alle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA per il triennio 2024-2027, anche ai fini dell'iscrizione provvisoria così come prevista dall'art.8, comma 4, del predetto Decreto



Ministeriale n°89/2024.

Gli atti impugnati infatti si appalesano illegittimi per i seguenti

MOTIVI

I) Violazione delle Tabelle di valutazione dell'allegato A/5, punto B, comma 5), per il profilo di Collaboratore Scolastico e dell'allegato A/6, punto B, comma 5), per il profilo di Operatore Scolastico di cui al Decreto Ministeriale n°89/2024. Violazione dei principi ispiratori il D.M. n°89/2024. Violazione dell'art.45 della L. n°144/99.

Il servizio Asacom inserito in domanda dall'odierna ricorrente va così valutato:

-ai sensi della tabella di valutazione allegato A/5, Punto B), comma 5), per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico, quale servizio utile come «Altro servizio comunque prestato nelle scuole di cui al punto 4.1) (ossia scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val D'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, scuole primarie statali, scuole di istruzione secondaria o artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali), nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente», riconoscendo punti 1,80 per ogni anno, punti 0,15 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg..

-ai sensi della tabella di valutazione allegato A/6, Punto B), comma 5), per il profilo professionale di Operatore Scolastico, quale servizio utile come «Altro servizio prestato nelle scuole di cui al punto 4.1) (ossia scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, Scuole primarie statali, Scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali), nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente», riconoscendo punti 1,80 per ogni anno, punti 0,15 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg..

La ricorrente, dal 2007 al 2024, ha svolto il servizio Asacom nell'I.S. "Quintino Cataudella" di Scicli, seppur non alle dirette dipendenze del MIM; pertanto, ha diritto alla valutazione di tutto il servizio da ella indicato in domanda, stante l'ampio ed esteso concetto di "altro servizio" indicato dal D.M. n°89/24, ricomprendendo, a giudizio dello scrivente, e



confermato unanimemente dalla giurisprudenza di merito, qualsiasi altro tipo di servizio reso all'interno delle scuole pubbliche. Si tenga conto che nel D.M. n°89/24, ma anche quelli precedenti, non è assolutamente previsto che tale "altro servizio", per essere valutato all'interno della terza fascia ATA debba essere stato reso alle "dipendenze" dello stesso Ministero resistente.

Infatti, laddove il D.M. n°89/24 avesse voluto restringere la valutabilità dei titoli esclusivamente all'attività lavorativa svolta alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o di Enti locali e dello stesso Ministero, non avrebbe certamente previsto il punto B), comma 5 nella tabella A/5 per CS ed il punto B), comma 5 nella tabella A/6 per OS.

Invero, tutto il servizio reso dalla Nardi è stato reso all'interno dell'I.S. "Quintino Cataudella" di Scicli ed organizzato direttamente dalle scuole utilizzatrici, a stretto contatto con le insegnanti, di sostegno e curriculari e sotto il controllo dello stesso dirigente scolastico, anche se alle dipendenze di Società Cooperative.

Inoltre, una diversa interpretazione del D.M. 89/24 frusterebbe il principio di uguaglianza e di imparzialità (sul punto cfr. Consiglio di Stato del 5.02.2009 n°640 dove in caso simile in un concorso pubblico per un posto di istruttore, è stato valutato valido il rapporto convenzionale instaurato da un soggetto con il comune pur in assenza di rapporto di pubblico impiego).

Si ritiene quindi, che tutto il servizio prestato dalla ricorrente come Asacom ed indicato in domanda di conferma/aggiornamento per gli anni scolastici dal 2007/08 al 2023/2024, tutto reso presso una scuola statale di Scicli, debba senz'altro essere valutato ai fini dell'inserimento corretto della ricorrente nelle graduatorie per cui è causa e, di conseguenza, va ripristinato il punteggio che le era stato dato prima del provvedimento di correzione del 24.3.2025, con il conseguente riposizionamento della stessa all'interno delle graduatorie di III fascia ATA per il triennio 2024/2027.

Sulla fondatezza della domanda, oltre la copiosa giurisprudenza di merito dell'adito Tribunale, si ricorda che nessuna rilevanza ha se il servizio prestato dentro l'istituzione scolastica sia stato reso con l'intermediazione di una cooperativa, come nel caso che ci occupa, come statuito dal Consiglio di Stato sia in sede amministrativa, col parere n°02404/2015, numero affare 00161/2011, che in sede contenziosa, con la sentenza n°161/2015 della Sez. II.

Alla luce di ciò, non vi possono essere dubbi sul fatto che la valutazione del servizio



prestato come Asacom dalla Nardi ed il nuovo punteggio attribuito nella graduatoria definitiva successivamente al provvedimento di correzione del 24.3.2025 sia l'effetto di una valutazione errata, giacché non sono stati correttamente valutati i periodi di servizio inseriti nella domanda del 17.6.2024.

Inoltre, che il servizio valutabile non sia solo quello svolto alle dipendenze dirette col MIM è dato proprio dalla lettera del D.M. n°89/2024:

-il principio della “dipendenza” è previsto solo per il servizio svolto presso altro Ente locale o Pubblica amministrazione;

-l'allocuzione di “*altro servizio*”, purché svolto all'interno delle scuole pubbliche statali, è generica, e non giustifica l'interpretazione restrittiva sostenuta dal Ministero resistente, ma anzi muove in senso opposto.

Ancora, non è neppure condivisibile il fatto che i servizi valutabili debbano essere rapportabili o simili a quelli del bando, perché nessun riferimento in tal senso dvi è nel D.M. 89/2024 (parla di generico “altro servizio”) e mal si concilia col fatto che sono valutabili tutti i servizi resi per gli Enti locali e/o Pubbliche amministrazioni (es. autisti, operatori sanitari ASP, militari di carriera, ecc.), che di norma non coincidono e non sono analoghi a quelli ATA.

Ancora il riferimento fatto dal Ministero di ritenere valutabile esclusivamente il servizio reso presso le proprie dipendenze sicché sia possibile garantire allo Stato la possibilità di far entrare nel proprio organico solo coloro che abbiano garantito i “requisiti minimi”, crea in buona sostanza una preclusione non prevista dal D.M. 89/2024 ed incoerente col fatto che le Graduatorie di III sono aperte anche a coloro i quali siano in cerca di una prima occupazione, per i quali non è assolutamente possibile escludere a priori che possano ottenere una supplenza.

II) Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. e di imparzialità nell'andamento dell'amministrazione ex art.97 Cost..

Va, altresì, rilevato come la mancata valutazione del servizio indicato in domanda dall'odierna ricorrente e svolto quale Asacom dal 2007 al 2024, per il tramite di cooperative, poi, lederebbe il principio di uguaglianza e di imparzialità dell'azione amministrativa anche sotto altro profilo.

Infatti, come si legge nel D.M. n°89/24, allegato A/5, punto B/4.2, per il profilo di Collaboratore Scolastico ed allegato A/6, punto B/4.2, per il profilo di Operatore Scolastico,



viene considerato servizio utile anche quello svolto nelle scuole non statali anche paritarie sebbene in relazione ad esse difetti il rapporto di lavoro alle dirette dipendenze con la Pubblica Amministrazione.

Orbene, tale esplicita previsione toglie ogni dubbio, ove ancora esistente, circa la doverosità della valutazione del servizio svolto dalla ricorrente all'interno delle scuole statali anche se non alle dipendenze della P.A..

Del resto, riconoscere il servizio prestato in scuole private (paritarie e non) in assenza di un rapporto di pubblico impiego col MIM, e non già quello prestato all'interno di scuole statali ed organizzato dalle stesse scuole utilizzatrici, in classe ed in stretto contatto col corpo docente, solo sul presupposto che non vi sia alcun rapporto di impiego col MIM, appare contraddittorio ed in aperto contrasto con il principio di uguaglianza e di imparzialità dell'amministrazione e, comunque, con la portata delle tabelle di valutazione richiamate dal precedente punto. Inoltre, si ribadisce non vi è alcun riferimento nei punti sopra richiamati degli allegati al D.M. n°89/24 sul fatto che questo "altro servizio" debba essere prestato alle dirette dipendenze del MIM.

Infondata è pure l'eccezione avversaria che l'interpretazione estensiva del concetto di "altro servizio", condivisa dal Tribunale adito e sostenuta unanimemente dalla giurisprudenza di merito, sarebbe a sua volta incostituzionale perché valuterebbe di più il servizio reso per un privato rispetto a quello reso per altro Ente Pubblico o Pubblica Amministrazione: lo stesso bando già prevede tale ipotesi, ad esempio, confrontando il punto B), comma 5) e comma 6), della tabella A/6 per il profilo Operatore Scolastico, si evince che un anno di servizio presso una scuola paritaria (privata e, quindi, senza rapporto alcuno tra il candidato e l'amministrazione pubblica) vale 0,90 punti, mentre un anno di servizio presso un ente pubblico, vale 0,60 punti!

DOMANDA CAUTELARE

Emissione di un provvedimento provvisorio che disponga, a favore dell'odierna ricorrente, la sospensione del provvedimento Prot. n°0002839/2024 dell'I.C. "Don Milani" di Scicli e l'iscrizione provvisoria nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA con valutazione positiva del servizio prestato come Asacom presso l'I.S. pubblico statali "Quintino Cataudella" di Scicli dall'anno scolastico 2007/08 e sino all'anno scolastico 2023/24, indicato in domanda, e con connessa attribuzione del relativo punteggio.



Si ritiene indispensabile la concessione di un provvedimento cautelare stante il rischio di un danno grave ed irreparabile che la ricorrente potrebbe subire nelle more della definizione del giudizio di merito, dato che verrebbe ingiustificatamente superata da soggetti che hanno punteggio inferiore a quello che l'odierna ricorrente ha diritto ad avere in graduatoria. Si ribadisce che non è possibile individuare un criterio oggettivo per calcolare a posteriori il danno subito dalla sig.ra Nardi in termini economici (mancata retribuzione per le supplenze perse), ma soprattutto in termine di punteggio e mesi di supplenza maturabili, che sono l'oggetto principale e più importante della presente domanda. Il punteggio ed i mesi maturabili, a seguito di un'eventuale supplenza, permettono al candidato di scalare la graduatoria e di ottenere in futuro supplenze migliori e più durature, nonché di accedere in tempi più brevi nella prima fascia e, quindi, di aspirare alla stabilizzazione. Ebbene, è impossibile individuare un criterio oggettivo per quantificare per equivalente il danno che la sig.ra Nardi subirà nelle more del procedimento proprio perché non è possibile preventivare che tipologia di supplenza potrebbe ottenere e la sua durata e, di conseguenza, quanto inciderà il ritardo del riconoscimento del punteggio, prima, sul suo passaggio alla prima fascia e, poi, sulla sua stabilizzazione.

Pertanto, si ribadisce che tale circostanza integra il presupposto del *periculum in mora*.

Per quanto esposto nei superiori motivi di ricorso, si ritiene sicuramente sussistente in ipotesi il *fumus boni iuris*, giacché la ricostruzione dei fatti è conforme allo stesso dettato del D.M. n°89/2024, nonché alla sua interpretazione unanime da parte della giurisprudenza di merito.

Inoltre, si tenga conto che la perdita di chance è concreta, dato che la sig.ra Nardi in data 18.2.2025 aveva ottenuto una supplenza presso l'I.C. "Don Milani" di Scicli, anche se poi revocata per effetto del provvedimento di correzione del punteggio che oggi si impugna.

In conclusione, si ribadisce che la perdita di *chances*, nel caso di mancata emissione di un provvedimento urgente, è concreta e non comporterebbe solo un pregiudizio economico per l'odierna ricorrente ma anche il venir meno, non integralmente suscettibile di ristoro per equivalente, di occasioni di incremento del proprio bagaglio professionale, del connesso punteggio in seno alla graduatoria di III Fascia ed il ritardo *sine die* nel passaggio alla graduatoria di I Fascia ATA. Il ritardo, peraltro, potrebbe dipendere dalla stessa prassi del Ministero resistente che in altre cause simili propone istanza *ex art. 363 bis c.p.c.*, chiedendo la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione ed allungando così notevolmente i tempi



per l'ottenimento della sentenza di primo grado e, di conseguenza, il riconoscimento del diritto dell'odierna ricorrente al punteggio per il servizio e il conseguente inserimento in graduatoria di terza fascia per poter ottenere supplenze, come quella che in data 18.2.2025 le è stata revocata.

Pertanto, sussistendo l'interesse della ricorrente al riconoscimento del servizio prestato a diverso titolo nelle scuole pubbliche, la sig.ra Nardi Sabina, a mezzo del sottoscritto procuratore, chiede che

VOGLIA IL TRIBUNALE DI RAGUSA – GIUDICE DEL LAVORO

-Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa e resi i provvedimenti di rito per l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, anche in conformità alla susseguente istanza *ex* art. 151 c.p.c.;

-In via cautelare, concedere un provvedimento d'urgenza che disponga, a favore della ricorrente, la sospensione del provvedimento Prot. n°0002839/2024 dell'I.C. "Don Milani" di Scicli e l'iscrizione provvisoria nelle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia del personale ATA, con il riconoscimento provvisorio a favore della ricorrente al diritto di valutazione di tutto il servizio indicato in domanda di conferma/aggiornamento, svolto dall'anno scolastico 2007/08 sino all'anno scolastico 2023/24, con l'attribuzione del corrispondente punteggio complessivo di 21,50 per il profilo di Collaboratore Scolastico e di 21,50 per il profilo di Operatore Scolastico e, quindi, disporre il riposizionamento della stessa all'interno della graduatorie, sussistendone il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*, come meglio spiegato in parte narrativa;

-Nel merito, accogliere per la forma e per il merito il presente ricorso e, quindi, riconoscere in via definitiva il diritto della sig.ra Nardi Sabina alla valutazione del servizio prestato come Asacom dall'anno scolastico 2007/08 sino all'anno scolastico 2023/24 nell'I.S. "Quintino Cataudella" di Scicli, ai sensi dell'allegato A/5, punto B, comma 5), per il profilo di Collaboratore Scolastico e ai sensi dell'allegato A/6, punto B, comma 5), per il profilo di Operatore Scolastico, siccome stabilito dal D.M. n°89/24, come indicato nella domanda di inserimento/conferma nelle graduatorie di III Fascia ATA e per i motivi meglio specificati in parte narrativa con conseguente annullamento del provvedimento Prot. n°0002839/2024 dell'I.C. "Don Milani" di Scicli di correzione del punteggio;

-Di conseguenza condannare in via definitiva l'Amministrazione Scolastica, come sopra indicata, all'assegnazione, in favore della stessa ricorrente, del corrispondente punteggio



(complessivamente, di 21,50 per il profilo di Collaboratore Scolastico e di 21,50 per il profilo di Operatore Scolastico), rideterminandone il posizionamento all'interno delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2024-2027;

- Si producono: **1)** Copia della domanda di conferma/aggiornamento alle graduatorie di III fascia ATA per il triennio 2024-2027; **2)** Copia del D.M. n°89/2024; **3)** Copia certificato Silav; **4)** Autocertificazione del servizio reso dall'A.S. 2004/05 all'A.S. 2023/24; **5)** Copia delle Graduatorie definitive; **6)** Copia del provvedimento Prot. N°0002839, del 24.3.2025, di rettifica del punteggio; **7)** Copia autocertificazione redditi.

-Con riserva di depositare documenti e/o chiedere mezzi istruttori nei modi e nei termini di legge all'esito dell'esame dell'eventuale comparsa di costituzione avversaria.

Si dichiara che il valore della causa è indeterminabile, ma nessun contributo va versato essendo la parte ricorrente titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, inferiore ad € 38.514,03.

Con vittoria di spese, diritti e compensi difensivi da distrarsi a favore del difensore ai sensi dell'art.93, comma 1, c.p.c.

Salvo ogni altro diritto ed azione.

Modica, 09.4.2025

Firmato digitalmente

Avv. Carmelo Blanco

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE
DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE
(Ex art. 151 c.p.c.)**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato e depositata telematicamente

PREMESSO

Che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio del servizio prestato dall'A.S. 2007/08 all'A.S. 2023/2024;

Che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i soggetti potenzialmente contro-interessati, ossia a tutti i soggetti che in



virtù del suddetto riconoscimento sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente nei seguenti profili di Collaboratore Scolastico e di Operatore Scolastico inseriti nelle graduatorie di III Fascia ATA per la prov. di Ragusa per il triennio 2024-2027.

RILEVATO

Che la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

Che ai sensi dell'art. 150, comma 1, c.p.c. *«Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami».*

CONSIDERATO

Che la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

Che l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n°106, *«...non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino -potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...»;*

Che anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un “sunto” non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;

Che la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

Che già l'art. 12 della legge 21 Luglio del 2000, n. 205, seppure successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. n°104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;



Che il Tar Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso, nel testo integrale, sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (si vedano, tra le tante, le ordinanze del Tar Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);

RILEVATO, INFINE,

Che tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Come si può ben vedere sul sito del M.I.M. all'indirizzo: <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami>.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso e del conseguente decreto di fissazione udienza ai controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del relativo decreto di fissazione udienza sul sito internet del MIM.

Salvo ogni altro diritto ed azione.

Modica, 09.4.2025

Firmato digitalmente

Avv. Carmelo Blanco

